

DELIBERA N. 51/24/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2111/DDA/NV - DDA/14045 - <https://ssyoutubevideosave.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14045, pervenuta in data 11 aprile 2024 (prot. n. DDA/0001364) è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <https://ssyoutubevideosave.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Rocco Hunt	Invece no	2017	https://ssyoutubevideosave.com/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwwyvwnzD7LY
Rocco Hunt	Senza musica	2014	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcUWJoiDgpv0
Rocco Hunt	Niente da bere	2017	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIIBZgg7G2uM
Rocco Hunt	Fammi vivere	2013	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIeaRMWdEa8w



Rocco Hunt	Altri 100 anni	2018	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMjYs7q95cyY
Rossi Vasco	Colpa del whisky	2008	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKmlu8rzWCn0
Rossi Vasco	Canzone per te	1983	https://ssyoutubevideosave.com/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJiW3_PwkhAM
Rossi Vasco	Bollicine	1983	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0hpz9hGpOHU
Rossi Vasco	Nostra relazione	1978	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_vyUORwCXq4
Rossi Vasco	Gioca con me	2008	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt2MNRVb9uAI
Caparezza	Messa in moto	2011	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUTsXUDVbO8w
Caparezza	Nessuna razza	2003	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daqqpn8pki0
Caparezza	Sfogati	2014	https://ssyoutubevideosave.com/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0qQhmNk8C-0
Caparezza	Mica Van Gogh	2014	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPkQREU9qB3I
Caparezza	Abiura di me	2008	https://ssyoutubevideosave.com/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA_yzXzDR2Zk
Zucchero	Dune mosse	1987	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKswvudk7NI0
Zucchero	Bacco perbacco	2006	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXBdzuUNhQ2Q

Zuccherò	Alla fine	2010	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdJ9XTFXFG3A
Zuccherò	Madre dolcissima	1989	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtEFAHAFOVsU
Zuccherò	Partigiano reggiano	2016	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIh_5b3YaCig
Baglioni Claudio	Amori in corso	1985	https://ssyoutubevideosave.com/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDys5yeCuCPs
Baglioni Claudio	Domani mai	1990	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHSYfr3TI0Iw
Baglioni Claudio	Io dal mare	1990	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv_C0Qg4Ye44
Baglioni Claudio	Tutti qui	2005	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOb-nfWhSEdM
Baglioni Claudio	Vecchi	1981	https://ssyoutubevideosave.com/it-IT/search?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D654R11R3rb0

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore tramite tale sito”*.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere sonore sopra elencate, in quanto il sito internet oggetto dell'istanza consente di effettuare il c.d. *stream ripping*, ovvero di creare una copia permanente su un proprio device di un'opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. *streaming* (ovvero sottoforma di riproduzione meramente temporanea), in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società Cloudflare Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta

elettronica registrar-abuse@cloudflare.com, per conto di un soggetto non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc. i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Sonder Cloud Limited, con sede in Flat/rm 19,5/f, edificio industriale Shing yip, via shing yip 19-21, Hong Kong, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica noc@sondercloud.com, i server impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società The Internet Access Company, con sede in 2450 N Street NW, Washington, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo mail abuse@cogento.com, localizzati a Chicago, Stati Uniti d'America;

4. con comunicazione del 15 aprile 2024 (prot. n. DDA/0001421), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2111/DDA/NV** relativo all'istanza DDA/**14045**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 15 aprile 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

8. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

9. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://ssyoutubevideosave.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://ssyoutubevideosave.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://ssyoutubevideosave.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto

d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba